

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 524

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2006

Modifica all’articolo 48 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per i consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini italiani ed agli stranieri che hanno compiuto il sedicesimo anno di età

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale, di integrazione dell'articolo 48 della Costituzione, intende abbassare l'età per l'esercizio del diritto di voto a sedici anni e permettere ai cittadini stranieri che vivono e lavorano in Italia da almeno cinque anni di poter partecipare attivamente anche alla formazione dei governi locali.

Lo spirito del disegno di legge deriva, da una parte, dalla constatazione della maggiore consapevolezza civile, politica, culturale e sociale dei nostri giovani, i quali in diversi campi già sono parte integrante e attiva della società e pertanto a pieno diritto devono concorrere responsabilmente alla vita politica del nostro Paese, perlomeno per quanto riguarda l'elezione degli enti locali. Dall'altra parte, si vuole estendere tale diritto a coloro i quali, pur non essendo cittadini italiani, vivono e lavorano stabilmente in Italia.

Tale proposta favorirebbe l'integrazione comunitaria e sarebbe un utile strumento per l'abbattimento delle barriere tutt'oggi esistenti nei confronti dei cittadini extracomunitari.

È ormai un dato di fatto che i giovani italiani, sulla scia di quanto succede negli altri Paesi europei e non, sempre di più assumono

o tendono ad assumere impegni di responsabilità sia nella loro vita privata, sia nell'attività lavorativa, sia nelle relazioni sociali. Inoltre, è nei principi della nostra Costituzione responsabilizzare tutti i cittadini nella giusta misura e a seconda delle loro capacità e possibilità.

D'altro canto, non si può non tenere conto dell'avvenuta maturazione e del raggiungimento di una profonda coscienza civile anche da parte di chi, pur non avendo la maggiore età e di conseguenza la capacità di agire (così come disciplinato dall'articolo 2 del codice civile), quotidianamente svolge le medesime funzioni dei maggiorenti.

Si ritiene che a questi soggetti vada riconosciuta la legittima e responsabile partecipazione alla determinazione di quegli organismi (gli enti locali) ai quali sono affidate le funzioni amministrative, come previsto dal titolo V della Parte seconda della Costituzione. Infine si crede che il coinvolgimento dei sedicenni e dei cittadini stranieri rappresenti un eccezionale volano capace di contribuire, rappresentando anche le giuste istanze di chi fino ad ora era stato escluso dal processo decisionale, al perfezionamento del sistema democratico.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le elezioni dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e tutti gli stranieri che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, residenti in Italia da almeno cinque anni».

